

Civile Sent. Sez. 5 Num. 8316 Anno 2013

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 04/04/2013

SENTENZA

sul ricorso 11249-2007 proposto da:

RIZZI MARIO in qualità di titolare della ditta omonima, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOBINA ROBERTO con studio in TORINO VIA G. CASALIS 56 (avviso postale), giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SETTIMO TORINESE UFFICIO TRIBUTI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 5/2006 della COMM.TRIB.REG. di

TORINO, depositata il 13/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso in
via principale rigetto, in subordine accoglimento per
quanto di ragione del ricorso.

Svolgimento del processo

Mario Rizzi, svolgente attività di commercio ambulante con posto fisso presso il mercato settimanale del comune di Settimo Torinese, proponeva impugnazione contro un avviso di accertamento per la Tarsu dell'anno 2000, chiedendo la disapplicazione della delibera di fissazione della tariffa e il conseguente ricalcolo del tributo.

Il ricorso veniva respinto dall'adita commissione tributaria provinciale, con sentenza poi confermata in appello.

La commissione tributaria regionale del Piemonte, invero, riteneva legittima la determinazione tariffaria per l'utilizzo discontinuo dell'area di cui al regolamento del consiglio comunale in data 23.1.1997, in rapporto all'art. 77 del d.lgs. n. 507 del 1993, e infondata la doglianza concernente l'applicazione della tariffa in relazione a 52 presenze giornaliere, anziché alle 48 sostenute, posto che - sosteneva - il tributo andava commisurato alla quantità di rifiuti producibili, non alla quantità prodotta; sicché prescindeva dall'effettivo utilizzo delle aree, e quindi dalla presenza settimanale al mercato, con la sola eccezione - peraltro non prospettata - dello stato di obiettiva inutilizzabilità delle aree stesse.

Il Rizzi ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza d'appello, articolando due censure illustrate anche da memoria.

Il comune di Settimo Torinese non ha svolto difese.

Motivi della decisione

I. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 77 del d. lgs. n. 507 del 1993 sotto il profilo che il solo metodo di calcolo della tariffa, consentito dalla norma, doveva essere quello della suddivisione della tariffa annua per 365 giorni.

Il motivo è inammissibile.

II. - L'impugnata sentenza, a fronte della censura sollevata dal ricorrente quanto alla delibera comunale di fissazione della tariffa, in rapporto all'art. 77 del d. lgs. n. 507/1993, ha affermato che la delibera 23.1.1997 del consiglio comunale di Settimo Torinese "tiene conto della capacità di produzione media per ciascuna tipologia di utilizzo e dei costi riferibili alla quantità e qualità dei rifiuti"; e che "la relativa tariffa risulta aumentata per l'utilizzo giornaliero del 15 % ex art. 77 del d. lgs. 507/93 e ridotta di 1/3 in considerazione dell'utilizzo discontinuo"; sicché la stessa è infine legittima.

Il ricorrente censura siffatta statuizione imputandole di aver violato l'art. 77, 2° co., d.lgs.

n. 507/1993 in quanto, secondo tale norma, la tariffa giornaliera si deve ottenere suddividendo per 365 la tassa annuale.

Osserva la corte che la censura non è pertinente, dal momento che la commissione tributaria regionale non ha reso la decisione sulla base di un principio contrario.

In particolare la suddivisione della tariffa secondo il criterio imposto dall'art. 77, 2° co., cit., così come inteso dalla costante giurisprudenza di questa corte (v. per tutte Cass. n. 22805/2006, n. 12570/2010), non è incisa dalla *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Il ricorrente allude, nell'illustrazione del motivo, una supposta diversità del criterio di computo di cui all'art. 8 del regolamento comunale di Settimo Torinese.

Ma al riguardo la prospettazione si rivela priva di autosufficienza, vuoi in rapporto a quanto in effetti a suo tempo dedotto col ricorso introduttivo del giudizio tributario, vuoi in rapporto al testo del regolamento evocato (per la parte che in effetti rileva). Non opera, invero, quanto alle norme giuridiche secondarie (dalle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimary o subprimary, quale lo statuto comunale), il principio *iura novit curia*,

donde la conoscenza dei regolamenti comunali non rientra tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (v. Cass. n. 18661/2006; n. 29322/2008; ma già Cass. n. 1865/2000 e n. 22648/2004). Alla seconda anzidetta lacuna ^{non} può supplire, poi, la circostanza di avere il ricorrente assemblato, nel ricorso per cassazione, il verbale di delibera di giunta n. 484 del 1999 e gli atti a quello allegati, dal momento che, secondo l'orientamento di recente affermato dalle sezioni unite di questa corte, che il collegio condivide, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto di atti processuali o di documenti è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti rilevanti ai fini del ricorso medesimo, in quanto equivale ad affidare alla corte, dopo averla costretta a leggere tutto, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi proposti (v. sez. un. 5698/2012).

III. - Il secondo motivo a sua volta denuncia la violazione dell'art. 77 del d. lgs. n. 507 del 1993 sotto il profilo del calcolo della pretesa.

Il ricorrente, previo riferimento a Cass. n. 22805/2006, sostiene che il detto calcolo non poteva prescindere dalle effettive presenze del ricorrente al mercato; sicché la tariffa avrebbe dovuto essere infine commisurata a queste, anziché alle 52 presenze annuali consentite.

Il motivo è infondato.

IV. - La censura apparentemente riflette l'orientamento di questa corte. Il quale deriva dal principio secondo cui, per i rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti temporanei di locali e aree pubbliche, la misura tariffaria è determinata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.

In tal senso la base di calcolo della tassa dovuta dai titolari di un banco di vendita nel mercato settimanale del comune è costituita dalla tariffa applicata, in base al regolamento comunale, alla categoria di utenti avente una "omogenea potenzialità di rifiuti" o, in mancanza di voce corrispondente, una potenzialità di rifiuti assimilabile (art. 77, comma 3, e 68); e la tassa, rapportata alla

superficie occupata dal banco, è dovuta non per l'intero anno solare, ma per i giorni di effettiva occupazione, con una maggiorazione fino al 50%.

Devesi in pratica dividere l'importo totale di essa per il numero dei giorni dell'anno, e moltiplicare quindi il risultato per il numero dei giorni di occupazione del suolo pubblico, essendo del tutto ovvio che l'espressione "rapportata a giorno" di cui al comma 2 dell'art. 77 non può avere altro significato che quello di una divisione (rapporto) della tassa annuale per il numero dei giorni componenti l'anno solare (365), costituendo poi tale rapporto l'unità di misura di quanto dovuto dal titolare del banco, moltiplicabile per il numero delle partecipazioni al mercato settimanale ed aumentabile fino al 50% (così appunto Cass. n. 22805/2006, citata dal ricorrente, nonché Cass. n. 12570/2010).

Senonché, il principio appena rammentato sorregge una situazione diversa da quella fatta valere in giudizio dal Rizzi, vale a dire la situazione in cui il prescelto sistema tariffario sia stato erroneamente ragguagliato a settimana anziché a giorno.

La doglianza dell'attuale ricorrente è invece tutt'altra. E riguarda, non il computo della tariffa

rapportata al giorno, ma il numero di giorni di occupazione per il quale la stessa è stata moltiplicata.

In base a quanto accertato dalla commissione regionale, con motivazione adeguata e non contraddittoria (sicché il relativo convincimento non è sindacabile in questa sede), risulta che la tariffa approvata dal comune praticamente prevedeva, per gli esercenti il commercio ambulante, un ragguglio della tassa annua di smaltimento rifiuti all'utilizzo del suolo pubblico per un giorno alla settimana; e dunque per 52 giorni all'anno.

Questa considerazione è dirimente.

Essendo al motivo di ricorso consegnata la tesi della necessaria moltiplicazione della tariffa giornaliera per il numero di giornate di effettivo utilizzo della postazione (che si assume pari a 48), anziché per tutte le 52 giornate in cui il suolo mercatale era stato comunque messo a disposizione, è agevole replicare che una simile tesi non può condividersi.

Difatti la norma primaria (art. 77 del d. lgs. n. 507/1993) non impone affatto che si debba tener conto, ai fini del calcolo della tariffa, dei giorni di presenza effettiva (*id est*, reale), posto che il principio generale, che governa la Tarsu, è costituito dall'essere questa rapportata alla

disponibilità dell'area produttiva di rifiuti per il periodo consentito dalla occupazione o dalla detenzione temporanea. E questo perché il tributo resta ragguagliato anche ai costi fissi derivanti dalla messa a disposizione dell'area occupata.

Vero è che il riferimento ai giorni di "effettiva occupazione" compare nelle succitate decisioni di questa corte. Ma allo specifico fine di indicare che la tassa - rapportata alla superficie occupata dal banco - non è dovuta per l'intero anno solare, quanto piuttosto per i giorni di occupazione temporanea. Il che è da confermare, ma senza incidenza sul diverso profilo che il ricorrente qui denuncia a mezzo del riferimento a una necessaria correlazione ai soli giorni di successiva presenza reale (di fatto) presso il banco.

Invero l'utilizzo di una tariffa "convenzionale" da parte del comune, per il numero di giorni in cui è consentita la presenza settimanale al mercato, appare rispettoso della prescrizione di legge, non essendo in base a essa il comune obbligato a individuare i singoli giorni di reale e concreta occupazione del suolo pubblico da parte del ricorrente.

V. - Da quanto precede deriva il rigetto del motivo, anche a prescindere dal fatto che non risulta neppure

dimostrato che l'occupazione effettiva del suolo pubblico si era, nel periodo di tempo in contestazione, protratta per un periodo diverso (e minore) di quello previsto.


Donde l'intero ricorso è rigettato.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 7 febbraio 2013.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

